

Proc. Nr [REDACTED]/2015 RG



IL TRIBUNALE DI PRATO

in persona del giudice istruttore, dott. [REDACTED] in funzione di giudice unico, nella causa iscritta a ruolo il 9 aprile 2015 e segnata al n. [REDACTED]/2015 Ruolo Generale, promossa da:

[REDACTED] rappresentati e difesi dall'avv. [REDACTED] giusta procura allegata all'atto di citazione.

PEC [REDACTED]

Fax: 0574/

Attori

contro

BANCA [REDACTED] Spa, [REDACTED] in persona del legale rappresentante p.t, elettivamente domiciliata in PRATO presso lo studio dell'avv. [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Convenuta

BANCA [REDACTED] Spa, in persona del legale rappresentante p.t, elettivamente domiciliata in PRATO presso lo studio [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Terza Chiamata

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Vista la sentenza non definitiva emessa in pari data,
letti gli atti di causa esaminata la CTU,

Rilevato,

- che gli attori a fondamento della domanda di nullità parziale del contratto di mutuo fondiario n. 1 [REDACTED] stipulato con atto per notar [REDACTED] in data 30 agosto 2008, hanno prospettato la difformità del piano di ammortamento elaborato dalla banca ed allegato al

contratto rispetto alle clausole negoziali sottoscritte, in ragione del meccanismo di capitalizzazione degli interessi computati su base mensile;

- che il piano allegato al contratto è strutturato come piano di ammortamento c.d. alla francese, con rata fissa costante comprensiva di una quota di interesse decrescente e di capitale crescente;
- che nella relazione depositata dalla [REDACTED] [REDACTED] in data 16 maggio 2019, si conferma che il contratto prevede un meccanismo di capitalizzazione semplice ma non viene chiarito se il computo degli interessi desumibile dal piano di ammortamento, ove proiettato su base annuale, determini o meno un meccanismo di capitalizzazione composta con effetti di anatocismo;
- che, pertanto, occorre verificare se il meccanismo concreto di determinazione della quota di interesse sulla singola rata a scadenza mensile, ove proiettato su base annua (come previsto nelle clausole negoziale), determini concretamente l'applicazione di un regime di capitalizzazione a tasso composto, in violazione dell'art. 1283 c.c. e delle stesse condizioni contrattuali che, come riscontrato dal CTU, prevedono invece una capitalizzazione semplice;

Ritenuto,

- che, sulla scorta dei rilievi sopra formulati ricorre la necessità di rimettere la causa in istruttoria e convocare il CTU al fine di integrare gli accertamenti tecnici sui seguenti punti:

1) effettui il CTU dettagliata verifica dell'andamento del rapporto di mutuo per cui è contesa, al fine di chiarire se il piano di ammortamento di cui al contratto in giudizio, strutturato secondo il piano di ammortamento c.d. alla francese, con rate mensili corrisponda alle clausole negoziali ovvero se la rata di cui al medesimo piano, con scadenza mensile, è determinata sulla base di una formula attuariale che sconta l'applicazione di un regime di capitalizzazione a tasso composto se proiettata su base annuale;

2) in caso positivo distingua il CTU, per ciascuna rata l'ammontare della quota capitale e della quota interessi come determinabili dal piano di ammortamento sviluppato secondo le condizioni contrattuali e proceda al ricalcolo del piano di ammortamento senza applicazione di anatocismo, ovvero procedendo alla quantificazione della rata mediante attualizzazione dei flussi finanziari a tasso semplice anziché composto;

3) verifichi altresì se vi è clausola contrattuale che prevede il pagamento degli interessi sul debito residuo di volta in volta in essere;

4) qualora non rispettata anche solo una delle suddette due condizioni, proceda in tal caso il CTU a ricalcolare gli interessi applicando i tassi di cui all'art. 117 TUB, con modalità più favorevole al mutuatario, fermo restando l'eventuale ricalcolo degli interessi in assenza di anatocismo, secondo quanto indicato in precedenza;

5) precisi inoltre il CTU a quanto ammonta il tasso applicato al contratto e se esso risulta difforme da quello pattuito;

P.Q.M.

FISSA

l'udienza del [REDACTED] convocando il CTU, [REDACTED]
[REDACTED] per acquisire i dati sopra indicati.

Manda alla cancelleria per dare comunicazione alle parti ed avviso al CTU

Prato, 29.6.2020

Il Giudice istruttore

[REDACTED]